

INTERVENTI IN MATERIA FISCALE PREVISTI DAL DECRETO LEGGE N. 149 DEL 2020 "Ristori 2"

D.L. Ristori 1: D.L. n. 137 del 2020 **D.L. Ristori 2:** D.L. n. 149 del 2020

FONTE NORMATIVA	TIPOLOGIA INTERVENTO	SOGGETTI BENEFICIARI	CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE	ATTUAZIONE	IN SINTESI L'AGEVOLAZIONE SPETTA:
Art. 1 del D.L. Ristori 1 come modificato dall'art. 1 del D.L. Ristori 2	Contributo a fondo perduto	Soggetti localizzati su tutto il territorio nazionale con attività prevalente riferita ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 à D.L. Ristori 1. L'allegato 1 è stato ampliato di 20 nuove categorie (di cui numerose di interesse del mondo dell'artigianato) con l'art. 1 del D.L. Ristori 2.	Contributo erogato in maniera automatica dall'Agenzia delle entrate come % del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020. Per coloro che non avevano presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto dell'art. 25 verrà approvato un modello di istanza da presentare secondo modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenza delle entrate. Per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse o arancioni ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, la	Emanazione Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	Soggetti con codici ATECO ricompresi nell'all. 1 ovunque localizzati sul territorio nazionale.
Art. 1 del D.L. Ristori 2 Comma 4	Contributo a fondo perduto	Contributo a fondo perduto riconosciuto, nell'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.	2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, la quota percentuale del contributo è pari al 200% con un incremento del 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1, pari al 150%. La base di calcolo resta sempre il calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, quindi il contributo a fondo perduto spettante ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020. Il contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall'Agenzia delle Entrate. Se il soggetto svolge un'attività prevalente ricompresa nell'All. 1 del D.L. Ristori 1 il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. Ristori 1. Se il soggetto non svolge come attività prevalente una di quelle indicate nell'All. 1 del D.L. Ristori 1 il contributo è determinato nel limite del 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti sull'istanza trasmessa. La base di calcolo resta sempre il calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, quindi il contributo a fondo perduto spettante ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020.	Emanazione Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate	Soggetti che operano nei centri commerciali purchè siano stati interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020. Operatori delle produzioni del comparto alimentare e delle bevande purchè siano stati interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020.



Art. 2 del D.L. Ristori 2	Contributo a fondo perduto	Spetta ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre) e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al DL Ristori 2 ed hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone "rosse", individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.	L'ammontare del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell'Allegato 2. L'Allegato 2 prevede un'unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati. La base di calcolo resta sempre il calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, quindi il contributo a fondo perduto spettante ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 2020.	Emanazione Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.	Soggetti con attività prevalente ricompresa nell'All. 2 del D.L. Ristori 2 con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone "rosse".
Art. 4 del D.L. Ristori 2	Credito d'imposta locazioni	Soggetti operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 del decreto Ristori 2 nonché agenzie di viaggio e tour operator, che hanno la sede operativa nelle zone "rosse".	Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 riconoscimento del credito d'imposta sui canoni di locazione di cui all'art. 8 del DL 137/2020 (DL "Ristori 1").		Soggetti operanti nei settori indicati nell'All. 2 del D.L. Ristori 2 con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone "rosse".
Art. 5 del D.L. Ristori 2	Cancellazione seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre 2020	Soggetti operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 del decreto Ristori 2.	L'esenzione dal versamento della seconda rata IMU interessa gli immobili e relative pertinenze ubicati nelle zone "rosse". L'abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili ubicati nelle zone "rosse" che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.		Soggetti operanti nei settori indicati nell'allegato 2 con immobili ubicati nelle zone "rosse".
Art. 6 D.L. Ristori 2	Estensione dei soggetti ISA ammessi alla proroga secondo acconto	Soggetti con ISA approvati ed esercitano: - una delle attività individuate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall'art. 1 comma 1 del DL "Ristori 2" e nell'Allegato 2 del medesimo DL "Ristori 2" ed hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse; - l'attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.	Differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 indipendentemente dal calo di fatturato.		Soggetti operanti in zone "rosse" in attività indicate nell'All. 1. Gestione di ristoranti nelle zone "arancioni".
Art. 7 D.L. Ristori 2	Sospensione dei versamenti tributari di novembre	**attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; **attività di servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone "rosse" o "arancioni"; **attività economiche individuate nell'Allegato 2 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di	Sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: - all'IVA; - alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; - alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.		Soggetti con attività sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 operanti sull'intero territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi. Soggetti che svolgono attività di servizi di ristorazione in zone "rosse" o "arancioni".



tour operator nelle zoi "rosse".	 I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 	Soggetti che svolgono attività economiche dell'All. 2, attività alberghiera, agenzie di viaggio e tour operator in zone "rosse".
-------------------------------------	---	--